



Tribunale Ordinario di Cosenza

Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

La Giudice, dott.ssa Marzia Maffei;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 settembre u.s.;
nel procedimento in epigrafe;

Premesso:

- che l'odierna istante PRISMA SPV SRL, quale cessionaria, è creditrice di Pasqua Sergio (e Bocchetta Emanuela) in virtù del mutuo ipotecario per Notaio Zupi del 20.12.2010 n. 27862/12254 nonché giusta apertura di credito in c/c n. 4236980, il cui credito è stato ricompreso nel piano del consumatore redatto dall'OCC;
- che Pasqua Sergio è stato ammesso alla procedura di sovraindebitamento ed il relativo piano, redatto dall'OCC Luciano Laurenzi, è stato omologato con conseguente sospensione della procedura esecutiva immobiliare instaurata in danno dei debitori;
- che l'OCC, con istanza del 17.04.2020 (all. 5) documentava all'allora Giudice Delegato che il debitore, dal medesimo sollecitato ad effettuare i pagamenti previsti dal piano, comunicava, per vie brevi, di aver estinto anticipatamente il debito nei confronti del creditore Futuro Spa (all.ti 6-8) ricorrendo ad un altro contratto di finanziamento, sottoscritto con la società Dinamica Retail (all. 9), probabilmente di importo superiore al valore residuo dell'esposizione debitoria esistente nei confronti di Futuro Spa, sottoscrivendo, peraltro, ulteriore delega per la cessione del quinto dello stipendio e riservandosi la liquidità residua per esigenze familiari sopravvenute nel corso della procedura;
- che con la medesima istanza l'OCC chiedeva al GD di adottare i provvedimenti previsti dall'art. 14-bis, co. 1 della L. 3/2012, ovvero di disporre la conversione della procedura ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della medesima legge, anche al fine di consentire alla liquidatela la possibilità di valutare eventuali azioni di inefficacia rispetto agli atti posti in essere dal debitore, in frode ai creditori, quale appunto l'estinzione anticipata della posizione debitoria nei confronti del creditore Futuro Spa;

visto l'art. 14-bis, co. 2, lett. b), Legge n. 3/2012, a norma del quale *“Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:*

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Si applica l'articolo 14, comma 5)”.

rilevato che nel caso che occupa il piano prevedeva la conclusione dei pagamenti nel mese di novembre 2029 con inizio a partire dal mese di maggio 2020, di talchè il ricorso si profila ammissibile;

preso atto della mancata comparizione all'udienza del debitore, che ha disertato il dialogo processuale.

Rilevato:

che la ratio dell'istituto della revoca è quella di attribuire ai creditori inclusi nel piano un mezzo di tutela avverso inadempienze/violazioni del consumatore; senza questo strumento essi non avrebbero altri mezzi per travolgere e far venire meno un piano che lede le proprie ragioni creditorie.

Infatti, come noto, il piano comporta una riduzione del quantum esigibile per effetto della falcidia che il legislatore ammette per alcuni crediti ed impedisce di agire attraverso delle esecuzioni individuali avverso il debitore inadempiente (cfr. art. 12 ter *“dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta del piano”*).

Invero, gli articoli 14 e 14 bis l. 3/2012 dettano il quadro di tutele previsto per il caso di scoperta nella fase esecutiva di atti fraudolenti commessi dal debitore che inficiano il decreto di omologa e ne impongono la caducazione, essi sono atti tipici e costituiscono un *numerus clausus*.

La ragione sottesa allo strumento impugnatorio in esame è la rimozione degli effetti di un provvedimento esdebitativo concesso sulla base della rappresentazione della realtà che poi è mutata causando l'inadempimento del debitore, sia esso imputabile che non imputabile;

che nella relazione depositata in data 17.04.2020, il dott. Laurenzi ha asseverato che *“Le circostanze emerse successivamente all'omologa del piano potrebbero integrare la fattispecie di cui all'art. 14-bis, co. 1, della L. 3/2012, che, per rinvio all'art. 11, co. 5, della stessa norma, dispone in ordine alla revoca dell'accordo per gli atti compiuti in frode ai creditori, configurandosi tale ulteriore indebitamento quale atto destinato ad aggravare il dissesto, in quanto incrementa le passività afferenti il patrimonio della famiglia Pasqua. La contrazione di ulteriore debito, in corso di procedura, appare censurabile, peraltro, per violazione della par condicio atteso che il pagamento del nuovo creditore, il quale essendo estraneo al piano non subisce gli effetti dilatori e riduttivi previsti dalla proposta, avviene in lesione di diritti di grado potiore rappresentati dal creditore con prelazione ipotecaria (Banca), soggetto a falcidia, per il quale è previsto un pagamento in 90 rate mensili, e dai crediti privilegiati (Agenzia Entrate Riscossioni), i cui pagamenti iniziano a decorrere dall'anno 2027 (pag. 4-5 dell'integrazione del Piano)”*;

che le operazioni compiute dal sovraindebitato devono pertanto, in uno a quanto rappresentato dal gestore, annoverarsi tra gli atti in frode, con conseguente revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ex art. 14-bis, co. 2, lett. b), Legge n. 3/2012, in ragione della loro idoneità ad incidere sul suo corretto adempimento, coerentemente a quanto disposto in sede di omologa;

che Prisma SPV S.r.l. ha peraltro dato atto che, nel lungo tempo intercorso dalla omologa ad oggi, non sono mai intervenuti pagamenti da parte del debitore in adempimento del piano omologato;

che, per i motivi suesposti il ricorso deve essere accolto poiché sussistono i presupposti per la cessazione e la revoca degli effetti dell'omologazione;

che le spese di lite, alla luce della peculiarità della vicenda, devono essere compensate.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore presentato da **Pasqua Sergio** e omologato con decreto del 07.04.2020;

- dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori ammessi al piano a cura del Gestore della crisi;

- compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al Gestore della crisi, dott. Luciano Laurenzi. Dispone la pubblicazione del presente decreto con le medesime forme di pubblicità del decreto di omologa.

Cosenza, 1°10.2025

La Giudice
dott.ssa Marzia Maffei

Pec Presidente Tribunale CS

Da: luciano.laurenzi@odcec.cs.legalmail.it
Inviato: lunedì 13 ottobre 2025 07:39
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Oggetto: Pubblicazione provvedimento di revoca decreto di omologa piano del consumatore RVG 5/2017
Allegati: provvedimento revoca omologa RVG 5-2017.pdf

Ecc.mo Presidente del Tribunale di Cosenza, il sottoscritto Dott. Luciano Laurenzi, invia il provvedimento emesso in data 01.10.2025 dalla Dott.ssa Marzia Maffei ai fini della pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza.

Distinti Saluti.

Dott. Luciano Laurenzi

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cosenza, lì

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto:

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto: Si autorizza la pubblicazione sul sito web del Tribunale, a cura delle cancellerie competenti, del presente decreto esecutivo
Cosenza, lì 13/10/2025

IL CAPO DELL'UFFICIO

Il Presidente del Tribunale

Loredana De Franco

